



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0022447/U Data: 14/12/2016 13:37  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi  
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di legge: "Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014 di euro 177.694,38 derivante dalla Ordinanza n. 4106/16 del T.A.R. Campania – Sez. III. Presa d'atto della deliberazione n. 1/2016 del commissario ad acta".**  
Reg. Gen. 391

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e assessore Lidia D'Alessio.  
Depositato in data 14 dicembre 2016

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli,  
14 DIC. 2016

**IL PRESIDENTE**



Assessore

Presidente Vincenzo De Luca

Assessore D'Alessio Lidia



Dipartim.

Direzione G.

53  
557  
13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 13/12/2016

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio di euro 177.694,38 derivante dalla Ordinanza n. 4106/16 del T.A.R. Campania - Sez. III - Presa d'atto della deliberazione n. 1/2016 del commissario ad acta - Proposta al Consiglio Regionale di disegno di legge regionale.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	<b>ASSENTE</b>
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTO DI LEGGE  
 391

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO

- a) che con decreto prefettizio n. 5016 Gab/Pers.Pref. del 16/01/2015 è stata nominata la dott.ssa Agnese Iardino quale Commissario ad Acta con il compito di provvedere alla esecuzione alle sentenze del TAR Campania, Sez. III, n. 286/12 e n. 2334/14;
- b) che il TAR Campania, Sez. III, con ordinanza n. 4106/16 il TAR nel riconoscere "la coerenza con la quale il CA si è attenuto alle determinazioni espresse dalle summenzionate sentenze, con la delibera n. 1 del 28/7/2016 a calcolare correttamente l'importo di euro 2.198,244,26 a titolo di sorta capitale, somma esattamente corrispondente al 6% da reintegrare su quello riconosciuto per il II semestre 2010", ha incaricato "il CA ad attivarsi perché la Regione Campania provveda anche al calcolo e alla liquidazione degli interessi, nella misura legale, sulle somme dovute e come determinate, dal 31-12-2010 all' effettivo soddisfo, richiesti dalla difesa comunale nel ricorso per l'ottemperanza".

#### CONSIDERATO

- a) che con nota acquisita al protocollo regionale n. 2016.0725012 del 8/11/2016 il Commissario ha trasmesso la delibera n. 1 del 2016 avente ad oggetto "Esecuzione dell'ordinanza n. 4106/2016 del TAR Campania Sez. III – Napoli – sul ricorso numero reg. 3018/13 Comune di Napoli c/Regione Campania";
- b) che con la citata deliberazione il Commissario ha determinato, al 31/12/2016, in euro 177.694,38 gli interessi legali da riconoscere al Comune di Napoli in esecuzione della precitata ordinanza n. 4106/2016.

#### VISTA

- a) la nota prot. 828/SP del 7/9/2016 con cui l'Assessore al Bilancio fornisce indicazioni operative in merito alle procedure da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

#### SENTITO

- a) per i profili di competenza l'Ufficio legislativo del Presidente, secondo quanto previsto dalla sopra citata nota prot. 828/SP del 2016 dell'Assessore al Bilancio.

#### RITENUTO

- a) di dover prendere atto della deliberazione n. 1 del 2016 del commissario ad acta dott.ssa Agnese Iardino che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di dover approvare, l'allegato disegno di legge (DDL) "*Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126*" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

#### VISTO

- il D. Lgs. 118/2011;
- la sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 286/2012;
- la sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 2334/2014;
- la deliberazione n. 1 del 2016 del commissario ad acta


**PROPONGONO** e la Giunta in conformità, a voti unanimi

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di prendere atto della deliberazione n. 1 del 2016 del commissario ad acta dott.ssa Agnese Iardino decreto prefettizio n. 5016 Gab/Pers.Pref. del 16/01/2015;
2. di approvare, l'allegato disegno di legge (DDL) "*Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126*" che, unitamente alla delibera n. 1 del 4/11/2016 del Commissario ad acta, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Mobilità, per gli adempimenti di competenza e per il successivo inoltro alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 289/2002, al Signor Prefetto di Napoli, al Commissario ad acta, al Comune di Napoli;
4. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Consiglio Regionale, alla Segreteria di Giunta, alla Direzione Generale per le risorse finanziarie, all'Avvocatura regionale, al Tesoriere regionale e all'Ufficio di Staff del Capo di Gabinetto ai fini della pubblicazione sul BURC.

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 391



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.729	del	13/12/2016	DIPART.	DIR GEN / DIR STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR GEN.
				53 55	7 13	92

**OGGETTO :**

***Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 177.694,38 derivante dalla Ordinanza n. 4106/16 del T.A.R. Campania - Sez. III - Presa d'atto della deliberazione n. 1/2016 del commissario ad acta - Proposta al Consiglio Regionale di disegno di legge regionale.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Presidente Vincenzo De Luca Assessore D'Alessio Lidia</i>		<i>13/12/2016 12/12/2016</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dott.ssa Di Grado Maria Sofia dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>		<i>29/11/2016 07/12/2016</i>
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe dott.ssa Salerno Maria</i>		<i>09/12/2016 09/12/2016</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>13/12/2016</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>13/12/2016</b>

**AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:**

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 53 : Dipartimento delle Politiche Territoriali
- 53.7 : Direzione Generale per la mobilità
- 55 : Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali
- 55.13 : Direzione Generale per le risorse finanziarie
- 60.1 : AVVOCATURA REGIONALE

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

# REGIONE CAMPANIA

## DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126"

### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42").

1. Il debito fuori bilancio, complessivamente, pari ad euro 177.694,38 derivante dall' ordinanza del TAR Campania Sez. III n.4106 del 26.08.2016, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n. 1 del 4/11/2016 del Commissario ad acta nominato con ordinanza TAR Campania sez. III – Napoli, n. 6711/14, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

### Art. 2 (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera f), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania), per il tramite del Commissario ad acta, nominato con ordinanza TAR Campania sez. III - Napoli, n. 6711/14, giusta deliberazione n. 1 del 4/11/2016, mediante prelievo in termini di competenza e di cassa della somma di euro 177.694,38, a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 01 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed incremento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento della Missione 10 Programma 05 Titolo 1.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

### Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A  
AL DISEGNO DI LEGGE

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1,  
LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO  
DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014 N. 126”

ART. 1 COMMA 1

Delibera N. _____ del _____			
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO Ordinanza Tar della Campania n. 4106/2016			
BENEFICIARI	CAUSALE	TOTALE	
COMUNE DI NAPOLI	INTERESSI LEGALI	EURO	177.694,38
<b>TOTALE</b>		<b>EURO</b>	<b>177.694,38</b>

# REGIONE CAMPANIA

## DELIBERA N. 1 DEL \_04 NOVEMBRE 2016\_ DEL COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 4106/2016 DEL TAR CAMPANIA SEZ. III – NAPOLI –SUL RICORSO NUMERO REG. 3018/13 COMUNE DI NAPOLI C/REGIONE CAMPANIA

### Premesso:

- che il T.A.R - Napoli Sez. III - con le sentenze n. 286/12 e n. 2334/14 ha ordinato alla Regione di dare esecuzione al giudicato formatosi sul contenzioso instaurato tra il Comune di Napoli c/ Regione Campania;
- che a seguito della mancata esecuzione da parte della Regione Campania, il giudice amministrativo con ordinanza collegiale n. 6711/14 ha nominato il Prefetto di Napoli quale Commissario ad Acta per l' esecuzione delle sentenze di cui sopra;
- che il Prefetto, avvalendosi della facoltà di delega ha conferito l'incarico alla sottoscritta, giusto decreto prefettizio n.5016 Gab/Pers.Pref. del 16/01/2015;
- che con la delibera commissariale n. 1 del 28/07/2015 la scrivente ha dato esecuzione alle citate sentenze congruendo, tra le altre, la somma di euro 2.196.744,26 quale sorta capitale.

### Considerato:

- che l'ordinanza n. 4106/16 il TAR nel riconoscere *"la coerenza con la quale il CA si è attenuto alle determinazioni espresse dalle summenzionate sentenze, con la delibera n. 1 del 28/7/2016 a calcolare correttamente l'importo di euro 2.198,244,26 a titolo di sorta capitale, somma esattamente corrispondente al 6% da reintegrare su quello riconosciuto per il II semestre 2010"*, ha incaricato *"il CA ad attivarsi perché la Regione Campania provveda anche al calcolo e alla liquidazione degli interessi , nella misura legale, sulle somme dovute e come determinate, dal 31-12-2010 all' effettivo soddisfo, richiesti dalla difesa comunale nel ricorso per l'ottemperanza"*.

### Considerato altresì:

- che l'Ente Regionale non ha provveduto a tanto, di conseguenza, la scrivente dopo aver chiesto e sollecitato formalmente, con note n. 161743 del 22/9/2016 e n. 174346 del 12/10/2016, informazioni sullo stato dell'arte presso la UOD Mobilità e dopo aver incontrato le parti il 3/11/2016 ha accertato la mancanza di assunzione di alcun impegno

## REGIONE CAMPANIA

### DELIBERA N. 1 DEL \_04 NOVEMBRE 2016\_ DEL COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 4106/2016 DEL TAR CAMPANIA SEZ. III – NAPOLI –SUL RICORSO NUMERO REG. 3018/13 COMUNE DI NAPOLI C/REGIONE CAMPANIA

di spesa, stabilendo il ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio;

- che le somme da riconoscere al Comune di Napoli ammontano a complessivi euro **177.694,38**, di cui:
  - euro 177.466,83 quali interessi legali calcolati dal 31/12/2010 al 10/05/2016, data di effettivo soddisfo sulla sorta capitale liquidata congrua di euro 2.196.744,26;
  - euro 227,55 quali interessi legali calcolati dal 11/05/2016 al 31/12/2016, data di presunta liquidazione.
- che in data 3/11/2016 la DG Mobilità ha fornito gli estremi dei capitoli di bilancio sui quali trarre i fondi occorrenti per dare esecuzione al giudicato.

#### Preso atto

- che l' art. 73 c. 1 del D. Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs 126/2014 e dalla Legge 190/2014 dispone che il Consiglio Regionale riconosce con Legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che il successivo comma 4 prevede che il Consiglio Regionale provveda al riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro sessanta giorni dalla proposta e che, decorso tale termine , la legittimità del debito si intende riconosciuta;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, in conformità con le disposizioni di cui al d. leg.vo 23 giugno 2011 n. 118, così come corretto ed integrato dal d.lgs 10 agosto 2014 n. 126;
- che con deliberazione n. 17 del 26 gennaio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018;
- che con deliberazione n. 52 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018.

# REGIONE CAMPANIA

## DELIBERA N. 1 DEL \_04 NOVEMBRE 2016\_ DEL COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 4106/2016 DEL TAR CAMPANIA SEZ. III – NAPOLI –SUL RICORSO NUMERO REG. 3018/13 COMUNE DI NAPOLI C/REGIONE CAMPANIA

### Ritenuto

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1° lett. a, del D.Lgs 23/6/2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 4106 del 26.08.2016 del 20.4.2014 della III Sez. del TAR della Campania, il debito fuori bilancio di euro **177.694,38**, somma appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di una sentenza esecutiva, di cui:
  - euro **177.466,83** quali interessi legali calcolati dal 31/12/2010 al 10/05/2016, data di effettivo soddisfo sulla sorta capitale liquidata congrua di euro 2.196.744,26;
  - euro **227,55** quali interessi legali calcolati dal 11/05/2016 al 31/12/2016, data di presunta liquidazione;
- di dover dotare del predetto importo, così come complessivamente quantificato, il seguente capitolo di spesa del bilancio gestionale 2016, attribuito alla UOD Trasporto su gomma della DG Mobilità (53 07 03), avente la seguente codificazione:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)											
Capitolo	Miss.	Progr.	COFOG	Titolo	Macroagg.	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	identificativo Spesa UE	Ric.	Per. San.
720	10	5	04 5	1	107	1.07.06.99.002	1.09.01	1913	8	4	3

- di dover effettuare, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 il seguente prelevamento in termini di competenza e di cassa al fine di dotare il seguente capitolo di bilancio:

Capitolo	Miss.	Progr.	Titolo	COFOG	IV Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	Variazione competenza (+)	Variazione cassa (+)	Variazione competenza (-)	Variazione cassa (-)
1010	20	1	1	01.1	1.10.01.01.000	1.10.02			177.694,38	177.694,38
720	10	5	1	04.5	1.07.06.99.000	1.09.01	177.694,38	177.694,38		

- di dover allegare, al fine di corrispondere agli schemi di bilancio previsti dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

# REGIONE CAMPANIA

## DELIBERA N. 1 DEL \_04 NOVEMBRE 2016\_ DEL COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 4106/2016 DEL TAR CAMPANIA SEZ. III – NAPOLI –SUL RICORSO NUMERO REG. 3018/13 COMUNE DI NAPOLI C/REGIONE CAMPANIA

contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, il prospetto contenente le variazioni di bilancio;

- di dover impegnare, la citata somma di euro 177.694,38 sul capitolo di spesa sopra individuato in favore del Comune di Napoli;
- di dover subordinare la liquidazione al riconoscimento di legittimità del debito da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii., con la tempistica di cui al medesimo articolo, comma 4.

### Visti

- l'art. 73 del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 2/2016;
- la DGR n. 17/2016;
- la DGR n. 52/2016
- la DGR n. 1731/2006;
- l'ordinanza TAR 4106/2016.

### DELIBERA

per le premesse tutte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1° lett. a, del D.Lgs 23/6/2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla ordinanza n. 4106 del 26.08.2016 della III Sez. del TAR della Campania, il debito fuori bilancio di euro **177.694,38**, somma appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di una sentenza esecutiva, di cui:
  - euro **177.466,83** quali interessi legali calcolati dal 31/12/2010 al 10/05/2016, data di effettivo soddisfo sulla sorta capitale liquidata congrua di euro 2.196.744,26;

## REGIONE CAMPANIA

### DELIBERA N. 1 DEL 04 NOVEMBRE 2016 DEL COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 4106/2016 DEL TAR CAMPANIA SEZ. III – NAPOLI –SUL RICORSO NUMERO REG. 3018/13 COMUNE DI NAPOLI C/REGIONE CAMPANIA

- euro 227,55 quali interessi legali calcolati dal 11/05/2016 al 31/12/2016, data di presunta liquidazione;
- di dotare del predetto importo, così come complessivamente quantificato, il seguente capitolo di spesa del bilancio gestionale 2016, attribuito alla UOD Trasporto su gomma della DG Mobilità (53 07 03), avente la seguente codificazione:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)											
Capitolo	Miss.	Progr.	COFOG	Titolo	Macroagg.	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	identificativo Spesa UE	Ric.	Per. San.
720	10	5	04.5	1	107	1.07.06.99.002	1.09.01	1913	8	4	3

- di effettuare, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 il seguente prelevamento in termini di competenza e di cassa al fine di dotare il seguente capitolo di bilancio:

Capitolo	Miss.	Progr.	Titolo	COFOG	IV Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	Variazione competenza (+)	Variazione cassa (+)	Variazione competenza (-)	Variazione cassa (-)
1010	20	1	1	01.1	1.10.01.01.000	1.10.02			177.694,38	177.694,38
720	10	5	1	04.5	1.07.06.99.000	1.09.01	177.694,38	177.694,38		

- di allegare, al fine di corrispondere agli schemi di bilancio previsti dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, il prospetto contenente le variazioni di bilancio;
- di impegnare, la citata somma di euro 177.694,38 sul capitolo di spesa sopra individuato in favore del Comune di Napoli;
- di subordinare la liquidazione al riconoscimento di legittimità del debito da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii., con la tempistica di cui al medesimo articolo, comma 4.
- di trasmettere , per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità, la presente deliberazione a:
  - Consiglio Regionale;
  - U.O.D. 40.03.00.00 - Segreteria di Giunta;
  - U.O.D. 53.07.00.00 - Direzione Generale per la Mobilità;

# REGIONE CAMPANIA

## DELIBERA N. 1 DEL \_04 NOVEMBRE 2016\_ DEL COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 4106/2016 DEL TAR CAMPANIA SEZ. III – NAPOLI –SUL RICORSO NUMERO REG. 3018/13 COMUNE DI NAPOLI C/REGIONE CAMPANIA

- U.O.D. 53.07.00.02 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale;
- U.O.D. 53.07.03.00 – Unità Operativa Dirigenziale Trasporto su gomma e viabilità;
- U.O.D. 55.13.04.00 – Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Spese Regionali;
- U.O.D. 55.13.02.00 – Unità Operativa Dirigenziale Bilancio annuale e pluriennale di previsione – verifiche ex art. 25 comma 3 L. R. 2002;
- Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità ai sensi dell' art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- Avvocatura Regionale;
- Tesoriere Regionale;
- Signor Prefetto di Napoli;
- Presidente del TAR Campania, Sez. III di Napoli;
- Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- Parte ricorrente domiciliata in Napoli – Piazza Municipio-Palazzo San Giacomo - presso l' Avvocatura Municipale;
- B.U. R. C.;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

D.ssa Agnese Jardino



# REGIONE CAMPANIA

## DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126”

### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”).

1. Il debito fuori bilancio, complessivamente, pari ad euro 177.694,38 derivante dall’ ordinanza del TAR Campania Sez. III n. 4106 del 26.08.2016, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n. 1 del 4/11/2016 del Commissario ad acta nominato con ordinanza TAR Campania sez. III – Napoli, n. 6711/14, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

### Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione

---

Campania), per il tramite del Commissario ad acta, nominato con ordinanza TAR Campania sez. III - Napoli, n. 6711/14, giusta deliberazione n. 1 del 4/11/2016, mediante prelievo in termini di competenza e di cassa della somma di euro 177.694,38, a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed incremento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento della Missione 10, Programma 05, Titolo 1.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

**Art. 3**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

---

---


---

ALLEGATO A  
AL DISEGNO DI LEGGE

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI  
DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL  
DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014 N. 126”

ART. 1 COMMA 1

Delibera N. ___ del _____			
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO Ordinanza Tar della Campania n. 4106/2016			
BENEFICIARI	CAUSALE	TOTALE	
COMUNE DI NAPOLI	INTERESSI LEGALI	EURO	177.694,38
<b>TOTALE</b>		<b>EURO</b>	<b>177.694,38</b>



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E RELATIVA VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE 2016/2018  
(art. 4, comma 2, lettera a), L.R. 2/2016)

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Spesa		Cassa 2016	Competenza 2017	Competenza 2018
					Competenza 2016	Competenza 2017			
10	5	1	107	720	+	.	+	.	+
					177.694,38	177.694,38	177.694,38		
20	1	1	110	1010		177.694,38			
	TOTALI				177.694,38	177.694,38	177.694,38		

11



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

**REGIONE CAMPANIA**

DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 53.07.03.00

FASC. n° 286/2012 e n. 2334/2014 e n. 4106/2016

La sottoscritta D.ssa Agnese IARDINO – Commissario ad acta - per quanto di propria competenza

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore: COMUNE DI NAPOLI**

Oggetto della spesa: Contributo per i servizi di TPL – II semestre 2010

**Interessi Legali**

**Tipologia del debito fuori bilancio :**

Ordinanza TAR Campania Sez. III – Sez. di Napoli n. 4106/2016

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

*l'ordinanza n. 4106/16 il TAR nel riconoscere "la coerenza con la quale il CA si è attenuto alle determinazioni espresse dalle summenzionate sentenze, con la delibera n. 1 del 28/7/2016 a calcolare correttamente l'importo di euro 2.198,244,26 a titolo di sorta capitale, somma esattamente corrispondente al 6% da reintegrare su quello riconosciuto per il II semestre 2010", ha incaricato "il CA ad attivarsi perché la Regione Campania provveda anche al calcolo e alla liquidazione degli interessi , nella misura legale, sulle somme dovute e come determinate, dal 31-12-2010 all' effettivo soddisfo, richiesti dalla difesa comunale nel ricorso per l'ottemperanza".*

l' Ente Regionale non ha provveduto a tanto, di conseguenza, la scrivente CA ha provveduto in funzione sostitutoria.

Estremi del documento comprovante il credito:

Ordinanza del Tar Campania III sez. di Napoli n.4106/2016

IMPORTO INTERESSI LEGALI CALCOLATI DAL 31/12/2010 AL 10/05/2016, DATA DI EFFETTIVO SODDISFO SULLA SORTA CAPITALE LIQUIDATA CONGRUA DI EURO 2.196.744,26	euro	177.466,83
IMPORTO INTERESSI LEGALI CALCOLATI DAL 11/05/2016 AL 31/12/2016 DATA DI PRESUNTA LIQUIDAZIONE	euro	227,55
<b>TOTALE DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>177.694,38</b>

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati.

**ATTESTA**

- a) tale spesa viene inclusa fra i debiti fuori bilancio perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile non previsto in bilancio;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

**CHIEDE**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 73 del Decreto Leg.vo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, per l'importo complessivo di:

€ 177.694,38 ( centosettantasettemilaseicentonovantaquattro/38).

Alla presente si allega la seguente documentazione :


- 1. copia della Sentenza del TAR Campania n. 286/2012;

- 2. . copia Sentenza del TAR Campania n. 2334/2014;
- 4. copia dell' Ordinanza n. 4106/2016;

Napoli, 04 novembre 2016

Il Commissario ad Acta

Iardino D.ssa Agreste





## Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

---

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

Data Iniziale: 31/12/2010

Data Finale: 10/05/2016

**Capitale Iniziale: € 2.196.744,20**

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

---

Dal:	Ai:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/12/2010	31/12/2011	€ 2.196.744,20	1,50%	365	€ 32.951,16
01/01/2012	31/12/2013	€ 2.196.744,20	2,50%	731	€ 109.987,67
01/01/2014	31/12/2014	€ 2.196.744,20	1,00%	365	€ 21.967,44
01/01/2015	31/12/2015	€ 2.196.744,20	0,50%	365	€ 10.983,72
01/01/2016	10/05/2016	€ 2.196.744,20	0,20%	131	€ 1.576,84

---

Totale Colonna Giorni: 1957

Totale interessi: € 177.466,83

---

*Agnese Lachis*

## Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

---

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

Data Iniziale: 11/05/2016

Data Finale: 31/12/2016

**Capitale Iniziale: € 177.466,83**

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

---

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
11/05/2016	31/12/2016	€ 177.466,83	0,20%	234	€ 227,55

---

Totale Colonna Giorni: 234

Totale interessi: € 227,55

**Capitale + interessi: € 177.694,38**

---

*Agnese Landis*

N. 00286/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 06540/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6540 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Romano e Anna Pulcini, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.85 presso l'Avvocatura Regionale;

A.N.M. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Melisurgo n.4;

Metronapoli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

1.della Delibera n. 621 del 05/08/2010 emessa dalla Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto "Adempimenti amministrativi relativi al trasporto pubblico locale", nella parte in cui rimodula il contributo "storico" corrisposto annualmente (dal 2002) al Comune di Napoli con un abbattimento, per il trimestre luglio/settembre 2010, del 12% rispetto al corrispondente trimestre degli anni precedenti (ricorso principale);

2.della Delibera n.236 del 12.03.2010 emessa dalla Giunta Regionale, nel caso in cui la riserva di «ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei comuni capoluogo» sia inteso come presupposto legittimante la successiva D.G.R. Campania .621/2010 (ricorso principale);

3.della Delibera n.960 del 31.12.2010 emessa dalla Giunta Regionale, avente ad oggetto "Adempimenti amministrativi relativi al trasporto pubblico locale", nella parte in cui ha ritenuto di «di dover confermare, anche per il bimestre 01.10.2010 – 31.12.2010, il contributo a favore dei Comuni capoluogo, titolari esclusivi delle competenza in materia di TPL» (ricorso per motivi aggiunti)

4.di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del Comune ricorrente (ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della A.N.M. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con ricorso notificato in data 15 novembre 2010 e depositato in data 01.12.2010, parte ricorrente esponeva in fatto:

- che la Regione Campania, ai sensi della L.R. n.3/2002 e nell'ambito di un processo di programmazione non ancora concluso, trasferiva al Comune di Napoli, così come agli altri Comuni capoluoghi di provincia e alle Province della Regione, risorse dirette al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, e ciò in esecuzione di specifici obblighi normativi, statuiti dalla normativa nazionale e regionale;
- che la determinazione di dette risorse sarebbe dovuto avvenire nel quadro di un articolato percorso di programmazione (ai sensi dell'art.16 L.R. n.3/2002) che, anche in ragione dei significativi ritardi accumulati dalla Regione nel compimento di atti di propria competenza, non si era ancora concluso;
- che, nell'ambito di detto percorso programmatico, la Regione, in conformità a quanto previsto dall'art.8 del regolamento - adottato, ai sensi dell'art.45 della L.R. n.3/2002, con D.G.R. Campania n.4833/2002 - fino all'anno 2009, aveva provveduto a trasferire al Comune di Napoli risorse «corrispondenti al contributo storico fissato dalla delibera di Giunta Regionale n.6255 del 26.11.2001», contributo determinato per gli anni 2007, 2008 e 2009 in complessivi €.73.224.814,90#, dei quali €.72.489.376.90# erogati

direttamente alle società partecipate dal Comune ed esercenti il servizio (ANM s.p.a. e Metronapoli s.p.a.), giusta delegazione di pagamento formulata dal Sindaco di Napoli ex art. 1, comma 5, del citato regolamento, e €735.435,00#, parzialmente trasferiti al Comune di Napoli per la successiva erogazione a favore di Ctp s.p.a.;

-che, con delibera di Giunta Regionale n.236 del 12 marzo 2010, la Regione Campania aveva confermato le risorse storiche anche per il primo semestre 2010, per un importo di €36.612.404 al fine di «assicurare agli Enti Locali, gli stessi trasferimenti di cui alla D.G.R. n.569 del 27.03.2009 fino al 30 giugno 2010...riservandosi ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei comuni capoluogo»;

-che l'attività di programmazione non si esauriva con l'adozione degli atti di programmazione da parte delle Province e dei Comuni, ma richiedeva altresì che la Giunta Regionale, dopo aver sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adottasse un apposito atto di individuazione della rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;

-che la deliberazione impugnata faceva espresso riferimento, in proposito all'art.15, comma 3, della citata L.R. n.1/2009 ove si prevede che la Giunta Regionale «fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui al citato art.17, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, individua l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo»;

-che, con note nn. 5148 del 23.06.2010 e 5626 del 12.07.2010,

l'Assessorato alla Mobilità Urbana del Comune di Napoli aveva reso noto alla AGC Trasporti della Regione Campania che era stata avviata la procedura volta alla qualificazione dei servizi minimi nel territorio del Comune di Napoli ex artt. 16 e 17 L.R. Campania n.3/2002, poi confluita nella D.G.C. n.1270 del 23.07.2010, trasmessa con nota n.4045/2010 e che risulta acquisita dalla stessa Regione Campania il 27.07.2010 (quindi, precedentemente all'adozione dell'impugnata D.G.R. n.621/2010);

-che, nelle more, la Giunta Regionale della Campania aveva adottato il decreto dirigenziale n.112 in data 01.07.2010, con il quale, nel provvedere al «trasferimento delle risorse finanziarie relative al 3° bimestre 2010 a favore del Comune di Napoli, non era stata effettuata alcuna decurtazione;

-che, tuttavia, la Giunta Regionale della Campania con la delibera n.621 del 5 agosto 2010 aveva deliberato, per il trimestre luglio/settembre 2010, una riduzione di tale contributo pari ad un abbattimento mensile di €.732.248,00# equivalente al 12% rispetto a quanto corrisposto negli anni precedenti;

-che la decurtazione era stata operata solo a danno dei Comuni capoluoghi di provincia e non anche a danno delle Province.

Tanto premesso, parte ricorrente impugnava gli atti indicati sub 1), 2) e 4) dell'epigrafe, articolando i seguenti motivi in diritto:

I.Violazione degli artt. 97 e 117 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,16, 17, 41, 42 e 45 della L.R. n.3/2002, degli artt.8 e 11 del Regolamento (adottato con D.G.R. n.4833/2002) di attuazione del predetto art.45, degli artt. 7, 14, 16 e 20 del D.Lgs. n.422/1997;

II.Illegittimità della delibera di G.R. Campania n.621 del

05.08.2010 per difetto di istruttoria, motivazione carente, contraddittorietà - Violazione del giusto procedimento e del principio di buona fede - Eccesso di potere per illogicità manifesta - Sviamento - Incompetenza.

Con ricorso notificato in data 04.03.2011 e in data 10.03.2011, parte ricorrente impugnava gli atti indicati sub 3) e 4) dell'epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

III. Violazione degli artt. 97 e 117 Cost. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 16, 17, 41, 42 e 45 della L.R. n.3/2002, degli artt. 8 e 11 del Regolamento (adottato con D.G.R. n.4833/2002) di attuazione del predetto art.45, degli artt. 7, 14, 16 e 20 del D.Lgs. n.422/1997;

IV. Illegittimità della delibera di G.R. Campania n.621 del 05.08.2010 per difetto di istruttoria, motivazione carente, contraddittorietà - Violazione del giusto procedimento e del principio di buona fede - Eccesso di potere per illogicità manifesta - Sviamento - Incompetenza.

Si costituiva la Regione Campania che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.

Si costituiva l'A.N.M. che aderiva al ricorso.

All'udienza pubblica del 6 ottobre 2011, la causa passava in decisione.

## DIRITTO

S'impone la preliminare delibazione di taluni profili di inammissibilità inerenti sia il ricorso principale che i motivi aggiunti proposti.

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile limitatamente alla censure mosse avverso la deliberazione della Giunta Regionale della

Campania n.621/2010, nella parte in cui, senza indicare alcuna giustificazione circa il diverso trattamento riservato, ha proceduto alla decurtazione nella misura del 6% annuo del contributo 'storico' nei soli riguardi dei Comuni e non anche delle Province, posto che queste ultime, la cui qualità di controinteressate all'impugnazione sotto il profilo testé enunciato non può essere revocata in dubbio, non sono state evocate in giudizio dal ricorrente Comune.

Inammissibile è, altresì, il primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 04.03.2010, lite pendente, alle parti costituite personalmente e, perciò, in violazione della regola di cui all'art.41, comma 2, c.p.a., che richiama l'art.170 c.p.c. (Primo comma: «Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito»).

Successivamente la difesa del Comune di Napoli ha provveduto a notificare correttamente il ricorso per motivi aggiunti, avverso la deliberazione n.960/2010, ai procuratori costituiti delle parti (rispettivamente la Regione Campania, l'A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a e la Metronapoli s.p.a.).

Venendo al merito della controversia, questa ha ad oggetto, mediante la duplice impugnazione in via principale e per motivi aggiunti, le delibere n. 621 del 5 agosto 2010, impugnata con ricorso introduttivo, e la n. 960 del 30 dicembre 2010 gravata con secondi motivi aggiunti, che hanno "rimodulato", riducendolo nella misura del 12% annuo, rispettivamente, per il terzo e il quarto trimestre dell'anno 2010, i contributi erogati dalla Regione Campania per il trasporto pubblico locale ai Comuni capoluogo.

L'adozione delle delibere indicate si iscrive nel processo di

individuazione e programmazione del livello minimo del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) della Regione Campania e nella fase (quasi) conclusiva di questo processo, il cui esito dovrà essere quello, in attuazione della normativa comunitaria, di sostituire al tradizionale sistema, vigente nel nostro ordinamento, dell'affidamento diretto, mediante concessione, del servizio alle diverse imprese di trasporto in relazione alle varie linee di trasporto quello della selezione delle imprese mediante gara pubblica. E' noto, peraltro, che il protrarsi della fase di transizione ha dato luogo alla stipula, anno per anno, in favore delle imprese già affidatarie, dei cd. contratti-ponte, in relazione ai quali è insorto, in ciascuna regione, un notevole contenzioso sul cui ambito anche questo Tribunale si è più volte pronunciato.

Nel caso di specie, come già evidenziato dalla Sezione in un precedente pronuncia (n.5178/2011), entrambe le delibere impugnate si fondano nella sostanza sulle seguenti premesse:

- la violazione del patto di stabilità interno e l'esigenza di conseguire equilibri di bilancio;
- la mancata conclusione del processo di pianificazione dei servizi minimi previsto dagli artt. 16 e ss. della legge regionale n. 3/2002.

La legge regionale da ultima citata, come successivamente modificata dalla l.r. n. 1/2009, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale (regolamento n. 1191/69/CEE, n.1893/91/CEE, d.lg. n. 422/1997) definisce i servizi minimi quali quelli «qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale» e diretti «a garantire anche le linee di trasporto a domanda debole». Per

l'indicazione dei servizi minimi, l'art. 16 e ss. della legge regionale prevede un articolato processo di pianificazione che vede coinvolte le Province e i Comuni capoluogo e che culmina con l'atto della Giunta regionale che individua «la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1 del d.lg. n. 422/1997».

Come già innanzi precisato, il quadro normativo così delineato si iscrive nell'ambito delle disposizioni comunitarie che hanno sollecitato gli Stati membri, da una parte, a scegliere con procedure a evidenza pubblica le imprese incaricate di espletare il servizio pubblico di trasporto locale, dall'altra, a far emergere chiaramente quali siano le linee di trasporto che devono essere sostenute con risorse pubbliche. A tale proposito l'indicato regolamento comunitario definisce quali «obblighi di servizio pubblico quelli che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni». In altri termini, l'intervento pubblico, nella specie regionale, deve essere volto, pena l'illegittima distorsione della concorrenza, a sostenere solo l'offerta di quei servizi che il mercato non sarebbe in grado di garantire perché economicamente non convenienti.

E' perciò fondamentale la ricognizione delle tratte di trasporto (o delle condizioni di prestazione del servizio), che non risultano produttive di per l'iniziativa privata e, che, quindi, necessitano della contribuzione pubblica. Nella terminologia del regolamento comunitario ci si riferisce alla individuazione da parte degli Stati membri degli obblighi di servizio pubblico che, se imposti alle

imprese private di trasporto, richiedono una corrispondente compensazione economica.

Deve risultare chiaro, anche ai fini della decisione della presente controversia, come la normativa comunitaria e nazionale, eliminato il rischio di erogare contributi pubblici per linee di trasporto che comunque sarebbero offerte dal mercato, lasci alle scelte di politica pubblica in che misura soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini. Il livello minimo di servizi da assicurare, si traduce in una decisione di politica economica sulle risorse finanziarie da destinare ai vari settori di intervento pubblico (sanità, sicurezza, assistenza ecc.) in un quadro determinato di finanza pubblica, ossia con risorse, che, nel lessico economico-finanziario si definiscono «finite».

Non a caso la legge regionale, nel disciplinare il processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico locale, prevede come primo passaggio della programmazione che la Regione indichi nelle linee direttive l'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico. Più esplicito ancora l'art. 15 della l.r. n. 1/2009 che, al comma 3, stabilisce che «la Giunta regionale, fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all'art. 17 della legge regionale n. 3/2002, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, individua l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo». Lo stesso art. 15 ha poi modificato il comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 3/2002, stabilendo che i servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio della Regione siano individuati «entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio

regionale».

Ciò posto e ribadita la natura tutta di politica pubblica della scelta di definire i servizi minimi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili (inevitabilmente limitate), alla Regione non può essere consentito di intervenire retroattivamente sul finanziamento di prestazioni già rese. A tale proposito la delibera n. 236 del 12 marzo 2010 ha espressamente assicurato ai Comuni capoluogo e alle Province «gli stessi trasferimenti di cui alla D.G.R. n. 569 del 27.3.2009, fino al 30 giugno 2010 «riservandosi ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei Comuni capoluogo».

Come fondatamente dedotto dal Comune ricorrente, la decurtazione dei contributi operata con le delibere impugnate per il terzo e il quarto trimestre del 2010 ha una incidenza anche sui primi due trimestri del 2010. Segnatamente, la rimodulazione dei contributi è stata operata nella misura del 6% su base annua. Ciò significa che i trasferimenti per il secondo semestre del 2010 sono stati ridotti del 12 % in modo da "scontare" anche il taglio del 6% per il primo semestre del 2010. La Regione, dunque, venendo meno a quanto deciso con la delibera n. 236/2010, la quale garantiva il contributo definito su base storica per lo meno fino al 30 giugno 2010, ha illegittimamente applicato il taglio del 6% anche per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010. Evidente l'illegittimità di tale determinazione, dall'efficacia retroattiva, su prestazioni di servizio già rese e a fronte delle quali si radicava l'affidamento del Comune a vedersi assicurati i contributi almeno fino al 30 giugno 2010.

Nessun affidamento alla conservazione del contributo storico

poteva invece sussistere relativamente al secondo semestre del 2010. La più volte citata delibera n. 236/2010 (come osserva la difesa regionale, non tempestivamente impugnata dal Comune) faceva espressa riserva di rimodulare i contributi per il secondo semestre 2010 in esito al processo di programmazione dei servizi minimi. A tale riguardo non vale invocare la presenza di rapporti contrattuali in essere (i già ricordati c.d. contratti ponte, nei quali è subentrato il Comune al posto della Regione e rinnovati di anno in anno con le vecchie imprese concessionarie dei servizi pubblici di trasporto locale). Nello stabilire le clausole negoziali, il Comune non può non aver tenuto conto della normativa (comunitaria, nazionale e regionale) che, come si è visto, condiziona l'entità dei contributi disponibili per i Comuni e, dunque, per le imprese, a varie scelte e contingenze (in particolare, lo stato delle finanze pubbliche e l'esito del complesso procedimento di programmazione teso all'individuazione dei servizi minimi da sostenere con risorse pubbliche). L'eventuale assenza in tal senso di clausole di flessibilità all'interno dei contratti ponte non può, dunque, essere fatta valere nei confronti dell'amministrazione regionale.

Come pure la dedotta circostanza di aver inviato alla Regione il programma triennale di trasporto pubblico locale di propria competenza, non dà automaticamente al Comune di Napoli il diritto a vedersi riconosciuto il potenziamento dei servizi minimi ivi indicato o a vedersi quantomeno confermata l'entità dei servizi minimi assolti negli anni precedenti.

La proposta del Comune si iscrive, infatti, all'interno del complesso processo di programmazione che culmina con l'individuazione da parte della Regione della rete dei servizi minimi

da garantire nell'intero territorio regionale. Per tale motivo, l'eventuale richiesta comunale deve inevitabilmente essere vagliata e raccordarsi con le analoghe proposte avanzate da tutti gli altri enti territoriali coinvolti e, in particolare, con quella della Provincia di Napoli.

In altri termini, la Regione può e deve indicare la rete di trasporto pubblico locale solo al termine del procedimento, ossia, dopo aver acquisito un quadro, che si completa attraverso gli atti di programmazione inviati da tutti i Comuni capoluogo e le Province coinvolti (pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale n. 3/2002 agli artt. 8 e 17). L'inadempimento di quasi tutti gli enti locali interessati è inevitabilmente ricaduto sul Comune di Napoli, non consentendo alla Regione in questa fase di chiudere il processo di programmazione.

La necessità di operare sull'entità del contributo storico per il secondo semestre 2010 è, comunque, sorta per effetto delle limitate risorse finanziarie a disposizione dell'amministrazione. L'art. 15, comma 3 della legge regionale n. 1/2009 demanda alla Giunta regionale il compito, fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all'art. 17 della legge n. 3/2002, entro 30 gg. dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione (termine evidentemente di natura ordinatoria) di individuare l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle Province e dei Comuni capoluogo. In proposito la delibera di Giunta regionale n. 501 dell'11 giugno 2010 (anch'essa non tempestivamente impugnata) ha preso atto del mancato rispetto da parte della Regione Campania del patto di stabilità interno per l'anno 2009 e della necessità di contenere le spese di

parte corrente (tra le quali rientra indubbiamente il trasporto pubblico locale). La violazione di detto patto e la mancata conclusione del procedimento di programmazione (cfr. D.G.R. n. 236/2010) sono state poste a base delle delibere gravate recanti il taglio dei contributi ai Comuni capoluogo.

La mancata tempestiva impugnazione delle delibere presupposte a quelle gravate (in particolare la n. 236 e la n. 501 del 2010) non si traduce, contrariamente a quanto eccepito dalla Regione Campania, in un motivo di inammissibilità del presente gravame. Il Comune di Napoli, come si è ampiamente detto, se non può dolersi in astratto della rimodulazione dei contributi per il secondo semestre del 2010 (preannunciato in qualche modo dalle precedenti delibere) ben può contestarne in concreto le modalità applicative. Ciò vale sicuramente per il taglio inaspettato e retroattivo operato con le delibere impugate sul primo semestre del 2010, ma anche, per come è stato attuato a valere sul secondo semestre del 2010. In questo senso non può sostenersi che la lesività della riduzione dei contributi fosse direttamente e immediatamente percepibile dai provvedimenti presupposti rimasti inoppugnati.

Per tutte le ragioni sopra esposte, di carattere assorbente, i provvedimenti impugnati vanno caducati.

La complessità delle questioni esaminate e decise giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a)dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 4 marzo 2011;
- b)dichiara il ricorso principale in parte inammissibile nei sensi di cui in parte motiva;
- c)accoglie, per la restante parte, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 marzo 2011 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- d)compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**


**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 20/01/2012**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**



Publicato il 26/08/2016

Firmato  
digitalmente



N.04106 /2016 REG.PROV.COLL.  
N. 03018/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

15/38  
*[Handwritten signature]*

Sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dardo e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, Piazza S. Giacomo presso l'Avvocatura municipale,

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia n. 11, presso l'Avvocatura Regionale;

*nei confronti di*

A.N.M. S.p.a. (Azienda Napoletana Mobilità: di seguito ANM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

*per l'ottemperanza:*

della sentenza n. 286/2012 resa dalla III Sezione del Tar Campania, Napoli.

e, come da reclamo proposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., per l'annullamento:

della delibera n. 1 del 28 luglio 2015, versata in atti il 6 agosto 2015, del Commissario ad Acta - dott.ssa Agnese Iardino - nominata con decreto del Prefetto di Napoli prot.n. 5016/Gab./Pers.Pref. del 26 gennaio 2015, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 6711 del 17 dicembre 2014 per l'ottemperanza alle sentenze TAR Campania Napoli - Sez. III - n. 286 del 20 gennaio 2012 e n. 2334 del 28 aprile 2014;

di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, seguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi a ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di ANM;

Visti i reclami presentati, ai sensi dell'art. 114, comma 6, cod. proc. amm., dal Comune di Napoli e da ANM;

Vista la sentenza n. 2334 del 28 aprile 2014;

Viste le ordinanze collegiali n. 130 del 9 gennaio 2014, n. 6711 del 17 dicembre 2014, n. 4806 del 24 settembre 2015;

Visti gli atti depositati dal Commissario ad acta, dott. ssa Agnese Iardino, e la relativa richiesta di pagamento dei compensi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avv.ti Gabriele Romano per il Comune di Napoli, Massimo Lacatena dell'Avvocatura regionale, Massimo Falco nei preliminari su delega di Andrea Abbamonte, che interviene in fase di discussione; presente altresì il Commissario ad acta dott.ssa Agnese Iardino;

1.- Con la sentenza n. 286 del 20 gennaio 2012, questo TAR, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Napoli iscritto al numero R.G.

6540 del 2010, ha annullato le delibere di Giunta nn. 236/2010, 621/2010 e 960/2010, con le quali la Regione Campania, nel rimodulare il finanziamento regionale dei servizi pubblici locali (cd. servizi minimi), aveva disposto il taglio dei contributi in favore dei Comuni, nella misura del 12% annuo rispetto al contributo "storico", per i trimestri di luglio/settembre 2010 e ottobre/dicembre 2010.

Giova ricordare che, sul punto, la sentenza così stabiliva:

"... ribadita la natura tutta di politica pubblica della scelta di definire i servizi minimi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili (inevitabilmente limitate), alla Regione non può essere consentito di intervenire retroattivamente sul finanziamento di prestazioni già rese. A tale proposito la delibera n. 236 del 12 marzo 2010 ha espressamente assicurato ai Comuni capoluogo e alle Province «gli stessi trasferimenti di cui alla D.G.R. n. 569 del 27.3.2009, fino al 30 giugno 2010 riservandosi ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei Comuni capoluogo». Come fondatamente dedotto dal Comune ricorrente, la decurtazione dei contributi operata con le delibere impugnate per il terzo e il quarto trimestre del 2010 ha una incidenza anche sui primi due trimestri del 2010. Segnatamente, la rimodulazione dei contributi è stata operata nella misura del 6% su base annua. Ciò significa che i trasferimenti per il secondo semestre del 2010 sono stati ridotti del 12% in modo da "scontare" anche il taglio del 6% per il primo semestre del 2010. La Regione, dunque, venendo meno a quanto deciso con la delibera n. 236/2010, la quale garantiva il contributo definito su base storica per lo meno fino al 30 giugno 2010, ha illegittimamente applicato il taglio del 6% anche per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010. Evidente l'illegittimità di tale determinazione, dall'efficacia retroattiva, su prestazioni di servizio già rese e a fronte delle quali si radicava l'affidamento del Comune a vedersi assicurati i contributi almeno fino al 30 giugno 2010 ...".

2.- Poiché la Regione Campania non provvedeva a conformarsi al giudicato di cui alla suddetta sentenza, il Comune di Napoli proponeva ricorso per l'ottemperanza,

ai sensi dell'art 112 e seg. cod. proc. amm., iscritto al numero di Registro generale 6540 del 2010.

Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione, la Regione Campania, con Decreto dirigenziale dell'Area Generale Trasporti n.112 del 17 luglio 2013, in "ottemperanza alle sentenze n.5178/12 e 286/12", disponeva di assegnare, a titolo di contributo, al Comune di Napoli le seguenti somme:

- a) per il primo semestre 2010, € 36.612.404,00, corrispondente all'importo erogato per lo stesso periodo dell'anno precedente;
- b) per il secondo semestre 2010, € 32.218.916,00, con un taglio pari a € 4.393.492,90 rispetto al secondo semestre del 2009.

3.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 ottobre 2013 e depositato il successivo 5 novembre 2013, il Comune di Napoli ha impugnato il suddetto decreto perché considerato in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 286/2012. Più in particolare, ad avviso dell'amministrazione comunale ricorrente, con l'indicato decreto, la Regione Campania avrebbe eluso la decisione del giudice amministrativo perché aveva finito col concentrare il taglio nella misura del 12%, pari ad € 4.393.492,90, esclusivamente sul secondo semestre del 2010, in questo modo aveva in sostanza operato il taglio del 6% anche per il primo semestre del 2010, il cui importo avrebbe dovuto essere, per le ragioni sopra esposte, esente da tagli.

Con sentenza n. 2334 del 28 aprile 2014, questa Sezione ha accolto parzialmente il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, proposti dal Comune di Napoli per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 286/2012.

Nella sentenza si disponeva, tra l'altro:

«...Va osservato, in primo luogo, che il d.d. n.112/2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania ovvero un atto proveniente da un organo gestionale e non dall'organo giuntale, titolare dell'indirizzo politico della Regione, ha una portata dispositiva che replica esattamente il contenuto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 621 e 960 del 2010, le quali - al fine di operare il taglio delle risorse

complessivamente assegnate al Comune di Napoli per l'anno 2010 - avevano disposto una decurtazione pari al 12% sul secondo semestre 2010 rispetto al contributo (cd. "storico") assegnato per il medesimo semestre nel 2009 e ciò al fine di far valere (retroattivamente) anche sul primo semestre 2010 il taglio del contributo, parametrato, appunto, su base annua nella misura del 12% (ovvero nella misura del 6% a semestre).

Intervenuta la sentenza n.286/2013 [rectius: 2012, ndr] di questo Tribunale e sancita l'illegittimità del descritto modus operandi, l'ottemperanza al giudicato formatosi su detta sentenza (per omessa proposizione dell'appello) - in mancanza di un nuovo atto deliberativo di Giunta che, eventualmente sulla premessa ragionata del modo in cui operare i tagli alla luce delle statuizioni del giudice amministrativo - avrebbe dovuto risolversi nel mantenimento del taglio delle risorse da trasferire al Comune di Napoli entro nei limiti del 6% sul secondo semestre 2010 e non già, come è avvenuto, nella misura del 12% (corrispondente, come già evidenziato, proprio alla misura già oggetto di censura da parte di questo giudice in relazione alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 621 del 5 agosto 2010 e del 30 dicembre 2010, in quanto sommatoria del taglio del 6% sul primo semestre 2010 e del 6% sul secondo semestre 2010).

Nei termini enunciati va, pertanto, accolto il presente ricorso, con conseguente declaratoria di nullità del d.d. n.112/2013 per violazione del giudicato e contestuale fissazione alla Regione Campania di un termine pari a 60 giorni, dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, per ottemperare alla sentenza n.286/2013, riservandosi, per il caso di prolungata inadempienza dell'ente regionale, di nominare, su istanza di parte, un commissario ad acta ...."

4.- In seguito, con ordinanza collegiale n. 6711 del 17 dicembre 2014, questa Sezione, su formale richiesta del Comune di Napoli e rilevata la prolungata inadempienza della Regione Campania all'esecuzione del giudicato, nominava il Prefetto di Napoli, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, Commissario ad

acta perché provvedesse nel termine di 90 giorni. Con decreto prot. n. 5016 del 26 gennaio 2015, il Prefetto di Napoli affidava il suddetto incarico alla dott.ssa Agnese Iardino.

Con delibera n. 1 del 28 luglio 2015, il Commissario ad Acta, in ottemperanza alle sentenze del TAR Campania n.286/2012 e n. 2334/2014, proponeva al Consiglio Regionale - ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 118 /2011 - la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalle citate sentenze, pari ad € 2.203.669,26 così suddivisi:

- € 2.196.744,26 di sorta capitale;
- € 1.500,00 per spese di giudizio in favore del Comune di Napoli;
- € 5.000,00 quale compenso da riconoscere al Commissario ad acta per l'attività svolta, salvo diversa determinazione del TAR;

€ 425.00 per IRAP (8.50%) sul compenso del Commissario ad acta.

Con nota depositata il 6 agosto 2015, il Commissario ad acta ha presentato la relativa richiesta di pagamento del compenso.

Con ordinanza collegiale n. 4806 del 12 ottobre 2015, la Sezione ha chiesto al Commissario una nota esplicativa, ai fini del riconoscimento e della liquidazione del predetto compenso.

5.- Avverso la menzionata delibera commissariale n. 1/2015, ANM e Comune di Napoli hanno presentato distinti reclami, ai sensi dell'art. 114, comma 6, cod. proc. amm.: ANM ha notificato il proprio reclamo il 21 ottobre 2015 e depositato il successivo 23; il Comune di Napoli, il 26 ottobre 2015 e depositato il successivo 10 novembre.

La Regione Campania non ha svolto deduzioni difensive.

Alla camera di consiglio del 17 maggio 2016, dopo breve discussione, la causa è passata in decisione.

6.- Il Comune di Napoli e ANM, pur presentando distinti reclami, lamentano profili di illegittimità e violazione del giudicato in sostanza omogenei tra di loro.

In sintesi deducono la violazione dell'art. 112 d.lgs. 104/2010; la violazione e

l'elusione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 286/2012 e n. 2334/2014; la violazione dell'ordinanza collegiale n. 6711/2014; la violazione dei principi del contraddittorio.

Sostengono che il Commissario ad Acta, con la delibera impugnata, non ha fornito alcuna notizia né al comune né ad ANM del proprio insediamento e dell'attività istruttoria compiuta, solo la Regione Campania avrebbe partecipato all'attività posta in essere con evidente vizio procedimentale per assenza di contraddittorio nella fase di ottemperanza.

Sotto distinto profilo sull'erroneo presupposto di adempiere in tal modo alla suddetta ordinanza, ben sei mesi dopo il conferimento incarico, si è limitato a proporre al Consiglio Regionale il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett.a), del d. Lgs.n.118/2011, del debito fuori bilancio, derivante dalle sentenze n. 286/2012 e n. 2334/2014. Tuttavia, la predetta delibera ristorerebbe gli enti reclamanti solo in parte del taglio illegittimamente loro procurato in via retroattiva, senza provvedere al ristoro della restante parte, pari a circa la metà dei complessivi € 4.393.493,90, decurtati rispetto agli anni precedenti. L'illegittimità sarebbe fondata, secondo la lettura che ne forniscono gli enti reclamanti della predetta sentenza n. 286/2012, sull'immotivata sperequazione di un taglio per lo più concentrato sul Comune di Napoli rispetto agli altri enti locali. Lamentano in ogni caso, la mancata quantificazione degli interessi legali, pure richiesti dalla difesa comunale nel ricorso per l'ottemperanza "a far data dal 31.12.2010 sino al momento dell'effettivo soddisfo", che avrebbero dovuto essere riconosciuti in sede di liquidazione del debito.

7- Il reclamo è da accogliere esclusivamente con riguardo alla doglianza relativa al riconoscimento degli interessi legali, mentre è da respingere, per le ragioni di seguito esposte, per il resto.

Come chiarito dalla sentenza n. 286 del 2012, con le delibere n. 621 del 5 agosto 2010 e n. 960 del 30 dicembre 2010, la Regione Campania aveva ridotto, per l'anno

2010, il contributo regionale da erogare ai comuni capoluogo per il trasporto pubblico locale nella misura del 12% rispetto all'anno precedente relativamente al terzo ed al quarto trimestre.

Di fatto la decurtazione stabilita con tali delibere per il terzo e quarto trimestre del 2010 aveva materialmente inciso anche sui primi due trimestri del 2010. Infatti, l'importo dei trasferimenti per il secondo semestre del 2010 era stato ridotto del 12% in modo da "scontare" anche il taglio del 6% stabilito per il primo semestre del 2010.

La sentenza n. 286 del 2012 ha infatti rilevato che la Regione - in contraddizione a quanto da essa stessa stabilito con la delibera n. 236/2010, la quale garantiva il contributo nella misura identica all'anno precedente per lo meno fino al 30 giugno 2010 (ossia per i primi due trimestri del 2010) - aveva applicato in misura retroattiva, e quindi illegittima, il taglio del 6% anche per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010.

Nel ribadire il punto, la sentenza n. 2334 del 2014 ha in seguito dichiarato la nullità, per violazione del giudicato, del decreto dirigenziale n. 112 del 2013 in quanto avente "una portata dispositiva che replica esattamente il contenuto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 621 e 960 del 2010, le quali - al fine di operare il taglio delle risorse complessivamente assegnate al Comune di Napoli per l'anno 2010 - avevano disposto una decurtazione pari al 12% sul secondo semestre 2010 rispetto al contributo (cd. "storico") assegnato per il medesimo semestre nel 2009 e ciò al fine di far valere (retroattivamente) anche sul primo semestre 2010 il taglio del contributo, parametrato, appunto, su base annua nella misura del 12% (ovvero nella misura del 6% a semestre).".

8.- Ciò precisato, il Collegio è dell'avviso che il Commissario ad acta con la delibera avverso cui il Comune di Napoli ed ANM propongono l'odierno reclamo si sia coerentemente attenuto alle determinazioni espresse dalle menzionate sentenze.

Ed invero, per il primo semestre del 2010, il contributo da riconoscere al comune

di Napoli è pari ad € 36.612.404,00, esattamente corrispondente all'importo erogato per lo stesso periodo dell'anno precedente, posto che, proprio alla luce delle decisioni di questo TAR, non possono essere disposte decurtazioni retroattive. L'importo era stato quindi correttamente calcolato dal decreto dirigenziale n. 112 del 2013.

Per il secondo semestre del 2010, il contributo da riconoscere è invece pari ad € 34.415.659,76, corrispondente all'importo ridotto del 6% rispetto a quello erogato per il medesimo periodo dell'anno precedente.

Ne deriva, come chiarito dalle sopra richiamate sentenze del TAR, l'illegittimità del decreto dirigenziale n. 112 del 2013 nel punto in cui la Regione ha stabilito di riconoscere il diverso importo di € 32.218.916,00, con una decurtazione del 12% sul corrispondente semestre dell'anno precedente.

Pertanto, correttamente, con la delibera avverso cui Comune di Napoli ed ANM propongono reclamo, il commissario ad acta ha proceduto alla reintegrazione di € 2.198,244,26, a titolo di sorta capitale, importo esattamente corrispondente al 6% da reintegrare su quello riconosciuto per il secondo semestre del 2010.

9.- Irrilevanti a questo punto appaiono le doglianze in merito al mancato contraddittorio ovvero al coinvolgimento procedimentale lamentati dal comune e da ANM, posto che l'esecuzione della sentenze del Tar Campania imponeva semplicemente una ricostruzione delle operazioni contabili da effettuare per erogare gli esatti importi, aspetto esattamente presidiato dal Commissario ad acta secondo la procedura stabilita ai sensi del menzionato art. 73 del D.Lgs.n.118/2011.

10.- Fondata appare invece la censura relativa al riconoscimento degli interessi legali, con ovvia limitazione agli importi effettivamente da riconoscere.

Tali interessi sono stati richiesti dalla difesa comunale nel ricorso per l'ottemperanza R.G. n. 3018 del 2013, "a far data dal 31.12.2010 sino al momento dell'effettivo soddisfo", che dovevano essere riconosciuti in sede di quantificazione del debito.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ritiene che, secondo i principi generali, in sede di ottemperanza, il giudice dell'esecuzione non può prendere in considerazione domande nuove, le quali non siano state già riconosciute con la sentenza passata in giudicato; il principio non è tuttavia applicabile nel caso in cui nella suddetta sede il ricorrente chieda la condanna dell'Amministrazione inottemperante anche al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, atteso che, in questa ipotesi, il ricorrente non avanza, in sede di ottemperanza, una nuova domanda giudiziale, estranea alla decisione intervenuta, ma una richiesta accessoria, intimamente e necessariamente collegata con la domanda principale (Cons. Stato Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6944; Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2009, n. 5701).

In questo senso, l'istanza volta ad ottenere gli interessi legali, costituisce "una mera specificazione della domanda originaria" (Cons. Stato Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3871; Idem, Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 887).

A tal fine, il Collegio incarica il Commissario ad acta, dott.ssa Agnese Iardino, ad attivarsi perché, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notificazione della presente ordinanza, la Regione Campania provveda anche al calcolo ed alla liquidazione degli interessi nella misura legale, sulle somme dovute come determinate dalla delibera commissariale n. 1 del 2015, a fare data dal 31 dicembre 2010 fino all'effettivo soddisfo.

11.- Con l'occasione, relativamente al compenso da riconoscere al Commissario ad acta, si rammenta che, con l'ordinanza collegiale istruttoria n. 4806 del 12 ottobre 2015, la Sezione ha chiesto al Commissario una nota esplicativa, ai fini del riconoscimento e della liquidazione del predetto compenso, contenente l'indicazione delle singole voci che compongono l'importo richiesto a titolo di compenso, in relazione al numero di vacanze effettuate nonché alle spese sostenute e documentate delle quali si richiede il rimborso", ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 115 del 2002 e del decreto ministeriale 30 maggio 2002.

Al momento non risulta che il Commissario abbia provveduto, sicché ai fini del

riconoscimento e del pagamento dei relativi compensi, che comunque avverrà al completamento degli ulteriori adempimenti connessi al riconoscimento degli interessi legali, il Collegio, con la presente ordinanza, reitera la richiesta istruttoria di cui all'ordinanza 4806/2015.

12.- Sussistono le ragioni, in relazione alla reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui reclami presentati dal Comune di Napoli e da A.N.M. s.p.a. (Azienda napoletana mobilità), li accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Incarica il Commissario ad acta, dott.ssa Agnese Iardine, allo svolgimento delle attività necessarie per il riconoscimento degli interessi legali, nei termini e nei sensi di cui in parte motiva e reitera gli incumbenti istruttori già disposti con ordinanza collegiale n. 4806/2015.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gianmario Palliggiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

**IL SEGRETARIO**

N. 02334/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 03018/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Dardo e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura Municipale;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.85 presso l'Avvocatura Regionale;

*nei confronti di*

A.N.M. Spa (Azienda Napoletana Mobilità), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio  
*per l'ottemperanza alla sentenza del tar campania, napoli, sez. iii, del 20 gennaio 2012 n.286, passata in cosa giudicata e notificata in formula esecutiva in data 4 marzo 2013*

e

per l'accertamento della nullità e/o per l'annullamento

1. del Decreto Dirigenziale n.112 del 17 luglio 2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania;

2. di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché

“per l'accertamento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 20-21 giugno 2013 e depositato in data

28 giugno 2013, parte ricorrente instava per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione del 20 gennaio 2012 n.286, passata in cosa giudicata per mancata proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, con la quale in accoglimento parziale del gravame proposto - dichiarato per altri profili inammissibile - erano state annullate le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania nn.621/2010, 236/2010 e 960/2010, aventi ad oggetto adempimenti amministrativi e determinazioni in tema di trasporto pubblico locale.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 ottobre 2013 e depositato in data 5 novembre 2013, parte ricorrente impugnava il Decreto Dirigenziale dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania n. 112 del 17 luglio 2013, con il quale al fine "ottemperare alle sentenze n.5178/12 e 286/2012", veniva disposta la seguente assegnazione di somme, a titolo di contributo, al Comune di Napoli: per il primo semestre 2010, €36.612.404,00#, corrispondente all'importo erogato per lo stesso periodo dell'anno precedente; per il secondo semestre 2010, €32.218.916,00#, con un taglio pari a €4.393.492,90# rispetto al secondo semestre del 2009.

Ad avviso della difesa di parte ricorrente, il d.d. n.112/2013, nel disporre la riportata assegnazione delle somme, in favore del Comune di Napoli, tra i due semestri del 2010, si porrebbe in aperta violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n.286/2013 e comunque in elusione dello stesso, sicché andrebbe sanzionato con la conseguente declaratoria di nullità. Ciò sia perché la Regione

Campania, con l'indicato atto, avrebbe confermato integralmente il taglio operato - nella misura del 12% rispetto a quelle assegnate nell'anno precedente - all'ammontare delle risorse trasferite al Comune di Napoli per l'anno 2010, concentrando detto taglio, pari ad €4.393.492,90#, esclusivamente sul secondo semestre 2010, vanificando in tal modo il *dictum* del giudice, sia perché, nelle richiamate pronunce di questa Sezione, era stata sancita inequivocabilmente l'illegittimità delle modalità operative dei tagli effettuati e, in particolare, della loro applicazione su prestazioni già rese.

Il Tribunale, esaminati gli atti al lume del contenuto della sentenza n.286/2013 e della relazione esplicativa depositata dalla Regione Campania in data 12 febbraio 2014 su sollecitazione di questo Tribunale (ordinanza collegiale n.130 del 9 gennaio 2014), ritiene che le doglianze attoree siano fondate e condivisibili nei termini che vanno a precisarsi.

Va osservato, in primo luogo, che il d.d. n.112/2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania ovvero un atto proveniente da un organo gestionale e non dall'organo giuntale, titolare dell'indirizzo politico della Regione, ha una portata dispositiva che replica esattamente il contenuto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 621 e 960 del 2010, le quali - al fine di operare il taglio delle risorse complessivamente assegnate al Comune di Napoli per l'anno 2010 - avevano disposto una decurtazione pari al 12%%

sul secondo semestre 2010 rispetto al contributo (cd. "storico") assegnato per il medesimo semestre nel 2009 e ciò al fine di far valere (retroattivamente) anche sul primo semestre 2010 il taglio del contributo, parametrato, appunto, su base annua nella misura del 12% (ovvero nella misura del 6% a semestre).

Intervenuta la sentenza n.286/2013 di questo Tribunale e sancita l'illegittimità del descritto *modus operandi*, l'ottemperanza al giudicato formatosi su detta sentenza (per omessa proposizione dell'appello) - in mancanza di un nuovo atto deliberativo di Giunta che, eventualmente sulla premessa ragionata del modo in cui operare i tagli alla luce delle statuizioni del giudice amministrativo - avrebbe dovuto risolversi nel mantenimento del taglio delle risorse da trasferire al Comune di Napoli entro nei limiti del 6% sul secondo semestre 2010 e non già, come è avvenuto, nella misura del 12% (corrispondente, come già evidenziato, proprio alla misura già oggetto di censura da parte di questo giudice in relazione alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 621 del 5 agosto 2010 e del 30 dicembre 2010, in quanto sommatoria del taglio del 6% sul primo semestre 2010 e del 6% sul secondo semestre 2010)

Nei termini enunciati va, pertanto, accolto il presente ricorso, con conseguente declaratoria di nullità del d.d. n.112/2013 per violazione del giudicato e contestuale fissazione alla Regione Campania di un termine pari a 60 giorni, dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, per ottemperare alla sentenza n.286/2013, riservandosi, per

il caso di prolungata inadempienza dell'ente regionale, di nominare, su istanza di parte, un commissario *ad acta*.

Va dichiarata, in ultimo, la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno articolata dal ricorrente Comune di Napoli, ai sensi dell'art.30 c.p.a., potendosi dispiegare nel giudizio di ottemperanza la sola domanda risarcitoria nei termini precisati dall'art.112, comma 3, c.p.a. ("può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, ... azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione").

E' stata infatti espunta, mediante soppressione del comma 4 dell'art.112 c.p.a. da parte dell'art.1, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 15 novembre 2011, n.2, la possibilità di proporre in sede di giudizio di ottemperanza la "connessa domanda risarcitoria di cui all'art.30, comma 5, nel termine ivi stabilito".

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul gravame, articolato in ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie in parte il ricorso principale e per motivi aggiunti nei termini precisati in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Dirigenziale dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania n. 112 del 17 luglio 2013;

b)fissa per l'esecuzione del giudicato il termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronuncia;

c)dichiara inammissibile la spiegata domanda di risarcimento del danno;

d)condanna la regione Campania al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00# (millecinquecento/00#)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

